

TITOLO 6 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA

Articolo 26 – Salute - Sicurezza

1. Comunicare al docente i recapiti telefonici a cui far riferimento in caso di emergenza.
2. Eventuali allergie o intolleranze del bambino/ ragazzo vanno comunicate tempestivamente tramite certificazione medica al docente e all'ufficio di refezione se usufruisce della mensa l'attività didattica.
3. In caso di incidente ad alunno gli insegnanti dovranno dare immediato soccorso ricorrendo alle figure sensibili e comunicare tempestivamente l'accaduto alla famiglia e alla segreteria. Dovranno, inoltre, rimettere all'ufficio di segreteria una relazione scritta dell'accaduto firmata anche da testimoni eventualmente presenti ai fatti. L'ufficio di segreteria, ricevuta la relazione, attuerà la procedura di denuncia agli eventuali enti competenti. Se l'infortunio si presenta in forma grave, sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. Nel caso sia ritenuto necessario il ricovero ospedaliero e se non fosse ancora stato rintracciato un familiare, l'alunno infortunato sarà accompagnato con l'ambulanza all'ospedale da un docente o da un collaboratore scolastico.
4. In caso si debbano introdurre a scuola alimenti dall'esterno deve essere fatta richiesta al Dirigente Scolastico dalla docente di classe. Non è consentito consumare alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali per motivi di igiene e sicurezza. Si possono consumare esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma, che evidenzia la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione,. Si dispone inoltre il divieto di distribuire caramelle. L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale a seconda della gravità del caso.
5. La somministrazione di farmaci in orario scolastico ad alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica è regolamentata dalle **Raccomandazioni del 25.11.2005**, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione ASP territorialmente competente, vede coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le ASP competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter per la somministrazione:

- a. richiesta formale scritta al Dirigente Scolastico avanzata dai genitori corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

- b. Il dirigente scolastico individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci; ***verifica la disponibilità del personale docente e ATA, che non può essere obbligato***, a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo. Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).
6. Ogni alunno, in conformità alla sua età, è tenuto a partecipare nella maniera più attiva alle esercitazioni di evacuazione per emergenze, seguendo scrupolosamente le istruzioni impartite dai docenti.

Articolo 27- Servizio di Prevenzione e Protezione

Allo scopo di assicurare il miglioramento della sicurezza e della salute del personale sul luogo di lavoro e degli alunni, in attuazione delle disposizioni del testo unico, la scuola organizza un proprio servizio di prevenzione e protezione. Elemento essenziale di tale servizio è la costituzione di un apposito organismo, costituito da personale della scuola che rappresenti tutte le componenti, al quale sono demandati i compiti di individuazione dei rischi, predisposizione di piani per la gestione dell'emergenza, redazione di stampati illustrativi per l'informazione delle misure di sicurezza adottate e dei comportamenti da assumere nei casi di emergenza. Di detto organismo, denominato RSPP (Servizio di Prevenzione e Protezione), sono chiamati a far parte dal Dirigente Scolastico alcuni insegnanti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi ed eventuale professionista esterno con cui viene stipulato apposito contratto d'opera. Nell'ambito di detto organismo il Dirigente Scolastico, sentiti gli altri componenti, nomina il Responsabile della sicurezza con compiti di coordinamento del servizio. Tutto il personale della scuola e tutti gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nei piani di sicurezza ed a collaborare con la massima diligenza per la riuscita degli stessi.